

TI_GERICHTE 30.2010.17 vom 14. Februar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2010.17

FR: TI_GERICHTE 30.2010.17 du 14 février 2011

IT: TI_GERICHTE 30.2010.17 del 14 febbraio 2011

Regeste

Contributi dovuti da moglie senza attività lucrativa, il cui coniuge vive e lavora all'estero. Il reddito da attività lucrativa conseguito dal marito all'estero configura reddito sotto forma di rendita e va moltiplicato x 20, poi sommato alla sostanza e diviso 2. Riconsiderazione decisioni della Cassa

Erwägungen

E. 26

gennaio 2009 (doc. 8), quando ancora non era stata notificata all'assicurata la decisione di tassazione IFD 2007 e quindi i contributi sono stati calcolati sulla scorta dei dati forniti dall'interessata stessa. La seconda decisione, definitiva, è datata 26 giugno 2009 (doc. 7) e si basa invece sulla notifica di tassazione IFD 2007 emessa su reclamo il 25 febbraio 2009 (doc. A1). La terza decisione di fissazione dei contributi, anch'essa indicata come definitiva, è del 27 aprile 2010 e si fonda sull'IFD 2007. Sia la prima sia la seconda decisione formale sono cresciute incontestate in giudicato. L'assicurata si è opposta solo alla terza. Prova ne è che a seguito della decisione del gennaio 2009, il 3 marzo 2009 (doc. 2/8) l'assicurata ha versato, così come richiestole, l'ammontare di Fr. 5'511,55 per i contributi del 2007. A seguito della seconda decisione del giugno 2009, che ha fissato detti contributi in Fr. 4'120,80, l'assicurata ha ricevuto un dettaglio del conguaglio dei contributi personali, in cui figurava un credito (rimborso) a suo favore di Fr. 1'390,75 (doc. 2/8). Nel 2010 è giunta poi la terza decisione formale che peggiora la situazione dell'interessata, dato che ha fissato in Fr. 10'302.- i contributi dovuti per l'anno 2007. Dall'esame delle predette decisioni questo Tribunale osserva che la prima, del 26 giugno 2009, si limita ad indicare che annulla e sostituisce la decisione del 26 gennaio 2009. Per contro, l'ultima decisione formale, datata 27 aprile 2010, oltre a comunicare, anch'essa, che annulla e sostituisce la precedente, precisa anche che il reddito conseguito all'estero dal marito è parificato al reddito conseguito in forma di rendite e deve essere computato per metà per fissare i contributi dell'assicurata in base alle condizioni economiche della famiglia (art. 10 LAVS). Il TCA rileva, da un lato che, indipendentemente dalla soluzione a cui giungerà nel caso in esame, l'emanazione di più decisioni contraddittorie nel giro di pochi mesi non è soddisfacente, poiché non permette agli assicurati di determinarsi con sicurezza sull'effettivo contributo AVS/AI/IPG dovuto per gli anni passati. D'altro lato, questo Tribunale ritiene che siano stati qui adempiuti i presupposti della riconsiderazione contemplati dall'art. 53 cpv. 2 LPGA, giacché, come si vedrà, la decisione del 26 giugno 2009 era manifestamente errata non avendo, la Cassa, considerato i redditi conseguiti all'estero dal marito ed inoltre la sua rettifica riveste una notevole importanza circa la quantificazione dei contributi dovuti dall'assicurata per l'anno 2007. In merito alla possibilità da parte dell'amministrazione di procedere alla riconsiderazione di una decisione cresciuta in giudicato, è opportuno

osservare che la presente controversia differisce da quella giudicata con la STCA del 19 luglio 2010 (30.2010.1). In quell'occasione, infatti, un assicurato lamentava di essersi visto cambiare dalla Cassa di compensazione, improvvisamente e senza avviso, lo statuto contributivo (da persona senza attività lucrativa a persona esercitante un'attività indipendente) semplicemente con l'emanazione di una nuova decisione formale di fissazione dei contributi, che annullava e sostituiva la precedente, tuttavia già cresciuta in giudicato. Nel suo giudizio del 2010 il Tribunale ha ravvisato effettivamente una carenza, da parte della Cassa di compensazione, nell'esame dei presupposti dell'art. 53 LPGA prima di procedere con l'emanazione della nuova decisione formale, ossia l'amministrazione non ha fornito all'assicurato stesso sufficienti spiegazioni circa il motivo per cui ha proceduto, mediante revisione e/o riconsiderazione, alla modifica del suo statuto contributivo. Nell'evenienza concreta, invece, come visto la Cassa ha giustamente indicato nella terza decisione formale del 27 aprile 2010 (ma, erroneamente, non anche nella seconda decisione che modificava quella del gennaio 2009) i motivi che l'hanno portata ad annullare e sostituire la precedente decisione di fissazione dei contributi per lo stesso anno 2007. Infatti, specificando che il reddito conseguito all'estero dal marito è parificato al reddito percepito sotto forma di rendita e quindi serve, in ragione di un mezzo, alla determinazione dei contributi dell'assicurata, in tal modo l'amministrazione ha sufficientemente indicato il perché la decisione del 26 giugno 2009 era senza dubbio errata e poteva quindi essere riconsiderata in virtù dell'art. 53 cpv. 2 LPGA. Non va qui tralasciato di osservare che, proprio per una maggiore chiarezza a favore dei diretti interessati per giustificare ulteriormente la legittimità di una revisione e/o riconsiderazione da parte della Cassa di compensazione, tanto più una spiegazione è dettagliata - non solo a parole ma, se necessario, anche a mezzo degli importi che vengono aggiunti e/o modificati - quanto essa può tornare utile alle parti in causa. In queste circostanze, le condizioni dell'art. 53 cpv. 2 LPGA sono qui adempiute. Pertanto, la Cassa di compensazione era legittimata a rivedere la sua seconda decisione di fissazione dei contributi e ad emanare quella del 27 aprile 2010, che va dunque ritenuta a tutti gli effetti quale oggetto in discussione. nel merito 2.4.

Controversi sono sia il calcolo dei contributi dovuti dall'assicurata, sia le stesse basi di calcolo su cui si è fondata la Cassa. Sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2007 e 2008: Fr. 370.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 370.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa. Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo. Il contributo AVS è dunque pagato " secondo le condizioni sociali " dell'assicurato. Questi assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpvv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990 pag. 455 consid. 2a; RCC 1986 pag. 350). Giusta l'art. 28 cpv. 1

OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di Fr. 370.- (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi. Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza. Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS).

2.5. Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante. L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a, con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza). La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione italiana valida dal 1° gennaio 2001, stato 2004-2006, che al N. 2072 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite: le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (RCC 1988 pag. 184), le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenute dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF

125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174). Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (N. 2073 DIN): le rendite dell ' AVS e dell ' AI federale nonché le prestazioni complementari (prestazioni proprie di queste assicurazioni) (art.

E. 28

cpv. 4 OAVS, al N. 2069.1 recitavano: " Per le persone sposate è determinante la metà del reddito dei coniugi conseguito sotto forma di rendite, indipendentemente dal regime legale dei beni. Fa anche parte del reddito conseguito sotto forma di rendite di una persona sposata la metà del reddito proveniente dall'attività lucrativa svolta dal coniuge che non è tenuto a pagare i contributi nell'assicurazione svizzera." Nell ' edizione in vigore dal 1° gennaio 2008, stato gennaio 2011, il N. 2078 DIN prevede quanto segue: " Le condizioni sociali delle persone sposate o dei partner registrati equivalgono alla metà della sostanza e del reddito sotto forma di rendita della coppia (art. 28 cpv. 4 1a frase OAVS). Così, i contributi degli assicurati coniugati si determinano – indipendentemente dal regime patrimoniale dei coniugi o dei partner registrati – sulla base della metà della sostanza e del reddito conseguito sotto forma di rendita della coppia. Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria. Essa vale anche nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi." Con sentenza del 9 maggio 2007 (H 114/05) il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un coniuge germanico che esercitava un'attività lucrativa nel suo Paese d'origine e che quindi non pagava i contributi AVS/AI/IPG in Svizzera. In tale evenienza, il TF ha escluso un computo dei suoi contributi in virtù dell'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS a favore del coniuge senza attività lucrativa domiciliata in Svizzera, obbligata quindi a contribuire (vedi pure SVR 2010 AHV Nr. 10). L'applicazione del diritto internazionale non muta questa soluzione. Infatti, la Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Svizzera e la Germania fa riferimento alla legislazione del luogo di domicilio dell'assicurato e quindi ancora al diritto svizzero. Gli Accordi sulla libera circolazione delle persone in vigore dal 1° giugno 2002 tra la Svizzera e l'Unione Europea rinviano al Regolamento n. 1408/71, che non contiene nessuna disposizione contraria sul contestato prelevamento dei contributi, quindi il principio della legislazione del luogo di lavoro (lex loci laboris) secondo l'art. 13 cpv. 2 lett. a e b vale soltanto per il coniuge attivo professionalmente della ricorrente, non dunque anche per l'assicurata stessa senza attività lucrativa. " (...) 4.2 Die Vorinstanz hat in Anwendung dieser gesetzlichen Ordnung und der hiezu ergangenen Rechtsprechung die Beitragspflicht der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige für die Jahre 2000 - 2004 bejaht und die Bemessung der Beiträge nach dem hälftigen (ehelichen) Vermögen des Ehemannes bestätigt. Die Aufhebung des vorinstanzlich angefochtenen Einspracheentscheides sowie der Beitragsverfügungen vom 14. November 2004 erfolgte mit der Begründung, der Beschwerdeführerin sei Gelegenheit einzuräumen, innert Frist ein Gesuch um Befreiung der Versicherungspflicht einzureichen und den Nachweis einer bereits bestehenden obligatorischen Versicherungspflicht in Deutschland und einer daraus resultierenden, nicht zumutbaren Doppelbelastung zu erbringen. Auf die entsprechenden Erwägungen wird verwiesen. 4.3 Den Vorbringen der Beschwerdeführerin (vgl. E. 2.1 hievor) ist, soweit sie nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren entkräftet wurden, Folgendes entgegenzuhalten. 4.3.1 Die Beschwerdeführerin ist vorbehältlich des Vorliegens eines unter Art. 1a Abs. 2 lit. b AHVG fallenden Sachverhaltes, welcher eine Ausnahme von der obligatorischen Versicherung zur Folge hätte und Anlass zur vorinstanzlichen Rückweisung gab, gestützt auf Art. 3 Abs. 1 Satz 2 AHVG beitragspflichtig. Des Weiteren besteht weder nach den Akten noch auf Grund der Parteivorbringen Anlass, die strittigen

Beitragsverfügungen in betraglicher Hinsicht näher zu prüfen (BGE 110 V 48 E. 4b S. 53). Die Vorinstanz hat sodann letztinstanzlich bindend (Art. 105 Abs. 2 OG, E. 3.1 hievon) festgestellt, dass der aus Deutschland stammende Ehegatte der Beschwerdeführerin in seinem Heimatland erwerbstätig ist und in der Schweiz keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Eine Anrechnung der Beitragsleistungen gemäss Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG scheidet damit aus, wie bereits die Rekurskommission einlässlich und zutreffend dargelegt hat.

4.3.2 Auch im Lichte internationalen Rechts hält der angefochtene Entscheid stand, indem gemäss Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964 (SR 0.831.109.136.1) für die Pflichtversicherung von Personen, die keine Beschäftigung oder Tätigkeit ausüben, grundsätzlich die Rechtsvorschriften der Vertragspartei gelten, in deren Gebiet sie wohnen. Soweit das genannte Sozialversicherungsabkommen anwendbar ist, kommt daher schweizerisches Recht zur Anwendung. Unter Geltung des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedschaft über die Freizügigkeit (FZA) schliesslich ist zwar fraglich, ob die Beschwerdeführerin als Ehefrau eines deutschen Staatsangehörigen nicht entgegen der vom BSV vertretenen Rechtsauffassung in den persönlichen Geltungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 (vgl. Art. 2) fällt (vgl. BGE 132 V 184 E. 5.3 S. 192). Diese Frage braucht indes nicht entschieden zu werden, weil die Verordnung Nr. 1408/71 keine Bestimmung enthält, die der streitigen Beitragserhebung entgegensteht, gilt doch das Beschäftigungslandprinzip gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a und b dieser Verordnung nur für den erwerbstätigen Ehemann der Beschwerdeführerin, aber nicht für diese selber. Sofern die Beitragstilgung nach Art. 3 Abs. 3 AHVG als soziale Vergünstigung gemäss Art. 9 Abs. 2 Anhang I FZA qualifiziert würde, würde die schweizerische Regelung weder dem gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitsgebot (Art. 9 Anhang I FZA) zuwiderlaufen noch gegen das in Art. 2 FZA verankerte Diskriminierungsverbot verstossen. Eine unmittelbare/direkte Diskriminierung fällt von vornherein ausser Betracht, weil Art. 3 Abs. 3 AHVG nicht an die Staatsangehörigkeit anknüpft, d.h. sich nichts an der rechtlichen Beurteilung ändern würde, wenn der Ehemann der Beschwerdeführerin nicht Deutscher, sondern Schweizer Bürger (mit Erwerbort Deutschland) wäre. Sofern im Umstand, dass Familienangehörige von Schweizern sich eventuell seltener in die Lage der Beschwerdeführerin finden, eine mittelbare/indirekte Diskriminierung erblickt würde, wäre die schweizerische Regelung im Lichte des Versicherungsgedankens objektiv gerechtfertigt (vgl. zum Diskriminierungsverbot: in BGE 133 V 33 nicht publizierte E. 6.2 des Urteils des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 163/03 vom 27. März 2006).".

(sottolineature della redattrice) Il caso appena esposto è rilevante, in concreto, nella misura in cui il Tribunale federale ha confermato che i contributi sociali pagati dal marito della ricorrente in Germania non comportano un esonero di quest'ultima dal suo obbligo di contribuzione in Svizzera quale persona senza attività lucrativa. Inoltre, gli Accordi bilaterali non si applicano alle persone senza attività lucrativa. Poco importa, dunque, che _____ sia cittadino svizzero e sia domiciliato all'estero e non in Svizzera come nel caso citato. Ciò che conta, è che il marito dell'assicurata, come nella STF H 114/05, lavora all'estero e quindi i contributi che egli ha pagato all'estero sul reddito conseguito all'estero non esonerano la moglie, domiciliata in Svizzera e senza attività lucrativa, dal dovere versare contributi propri. In tale evenienza, occorre fare riferimento alla summenzionata DTF 125 V 230, secondo cui la metà del reddito d'attività lucrativa ottenuto dal marito nel Principato del

Liechtenstein configura un reddito conseguito in forma di rendite e deve essere considerato come oggetto di contributo (art. 28 cpv. 4 OAVS). Pertanto, per calcolare il reddito percepito sotto forma di rendita da considerare al fine di stabilire la sostanza determinante ascrivibile all'assicurata nel 2007 e nel 2008, occorre tenere conto del reddito da attività lucrativa conseguito dal coniuge della ricorrente non solo in Svizzera, ma anche all'estero, e moltiplicarlo poi per 20 (art. 28 cpv. 3 OAVS) e dividerlo per due, essendo la ricorrente coniugata (art. 28 cpv. 4 OAVS). 2.12. In virtù di quanto precede, è a buon diritto che la Cassa di compensazione ha considerato che il reddito di Fr. 210'204.- (doc. A1) conseguito all'estero dal marito della ricorrente con un'attività lucrativa dipendente debba essere conteggiato quale reddito percepito sotto forma di rendita nel 2007 e sia pertanto moltiplicato per venti, e computato poi solo per metà. Per quanto concerne l'anno 2008, va ritenuto non solo il reddito da attività lucrativa dipendente del marito percepito all'estero, fissato in Fr. 245'802.- (doc. A3), ma anche il suo reddito da attività lucrativa indipendente di Fr. 7'019.- conseguito come avvocato in Svizzera (doc. I punto 3). La somma, pari a Fr. 252'821.-, va dunque moltiplicata per venti e deve essere computata per metà per fissare i contributi dovuti dalla moglie qui insorgente. Stanti così le cose, i calcoli effettuati dall'amministrazione nella decisione su opposizione per stabilire la sostanza determinante dell'assicurata sono corretti. I contributi dovuti come persona senza attività lucrativa vanno dunque fissati per l'anno 2007 sulla base di una sostanza netta in Svizzera e all'estero di Fr. 3'923'137.- e di un reddito percepito sotto forma di rendita di Fr. 210'204.-. Si ottiene così una sostanza determinante di Fr. 4'063'608.- (Fr. 3'923'137.- + [Fr. 210'204.- x 20] : 2). Per il 2008, tenuto conto di una sostanza netta di Fr. 3'186'748.- e di un reddito sotto forma di rendita di Fr. 252'821.-, si ha una sostanza determinante pari a Fr. 4'121'584.- (Fr. 3'186'748.- + [Fr. 252'821.- x 20] : 2). La Cassa di compensazione ha quindi correttamente calcolato i contributi AVS/AI/IPG per il 2007 ed il 2008 arrotondando la sostanza determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS) e, fondandosi sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS, ha fissato nell'importo massimo di Fr. 8'400.- il contributo AVS dovuto per ciascun anno di contribuzione. A questo ammontare si aggiungono Fr. 1'400.- per l'AI (art. 3 cpv. 1bis LAI e art. 1bis cpv. 2 OAI) e Fr. 300.- per l'IPG (art. 27 cpv. 2 LIPG e 36 cpv. 2 OIPG). Il contributo AVS/AI/IPG dovuto ammonta così a Fr. 10'100.-. A questo importo si aggiungono Fr. 202.- di spese amministrative, ossia il 2% di Fr. 10'100.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell' Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dell' AVS, RS 831.143.41, valida per gli anni 2007 e 2008), per un totale di Fr. 10'302.-. In virtù di quanto esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il ricorso respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.